



CITTÀ DI RIVO

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

***Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 58 del 17/07/2018***

INDICE

CAPO I - DICHIARAZIONE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

- art. 1 Rinvio
- art. 2 Causa di morte
- art. 3 Facoltà di disporre della salma e dei funerali

CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

- art. 4 Periodo di osservazione
- art. 5 Locali di osservazione
- art. 6 Riscontri diagnostici, rilascio di cadaveri a scopo di studio, prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico
- art. 7 Autopsie. Trattamenti conservativi

CAPO III - FERETRI

- art. 8 Obbligo del feretro individuale
- art. 9 Caratteristiche dei feretri
- art. 10 Fornitura gratuita di feretri
- art. 11 Piastrina di riconoscimento

CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI

- art. 12 Trasporti funebri
- art. 13 Trasporti gratuiti e a pagamento
- art. 14 Autofunebri
- art. 15 Autorizzazione al trasporto
- art. 16 Trasporti per altri Comuni o da altri Comuni
- art. 17 Trasporti all'estero o dall'estero
- art. 18 Modalità dei trasporti
- art. 19 Orario dei trasporti
- art. 20 Trasporti di deceduti per malattie infettive

CAPO V – RECUPERO SALME RINVENUTE SUL TERRITORIO

- art. 21 Recupero salme
- art. 22 Forniture a richiesta dell'Amministrazione

CAPO VI - DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEL CIMITERO

- art. 23 Ammissione al Cimitero
- art. 24 Camera Mortuaria. Sala autoptica
- art. 25 Atti a disposizione del pubblico
- art. 26 Lapidi, monumenti, fotografie ed epigrafi
- art. 27 Orario
- art. 28 Divieti speciali

CAPO VII – SEPOLTURE, INUMAZIONI E TUMULAZIONI

- art. 29 Caratteristiche delle sepolture. Sepolture gratuite e a pagamento.
- art. 30 Campi comuni
- art. 31 Sepoltura di parti anatomiche, di parti di cadavere rinvenute, di prodotti abortivi
- art. 32 Regime delle concessioni
- art. 33 Aveni diritto alla concessione ed alla sepoltura
- art. 34 Concessioni di loculi a viventi
- art. 35 Durata delle concessioni. Rinnovo
- art. 36 Retrocessioni di loculi e cripte. Rimborsi
- art. 37 Tumulazione congiunta
- art. 38 Deposito provvisorio di salme, resti e ceneri
- art. 39 Elementi collocabili sulle sepolture a pagamento individuali
- art. 40 Epigrafi

CAPO VIII- SEPOLTURE IN TOMBE DI FAMIGLIA

- art. 41 Aveni diritto alla concessione di aree
- art. 42 Regime della concessione
- art. 43 Diritto di uso della sepoltura in tomba di famiglia
- art. 44 Subentro nella titolarità della concessione per successione a causa di morte
- art. 45 Subentro nella titolarità della concessione per cessione
- art. 46 Rinuncia
- art. 47 Divisione o rinuncia di un contitolare
- art. 48 Concessione di tombe già esistenti
- art. 49 Rinnovo della concessione
- art. 50 Estumulazioni
- art. 51 Recupero materiali
- art. 52 Decadenza dalla concessione
- art. 53 Provvedimenti conseguenti la decadenza

CAPO IX - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- art. 54 Avvisi di scadenza
- art. 55 Esumazioni ed estumulazioni ordinarie
- art. 56 Esumazioni ed estumulazioni straordinarie
- art. 57 Estumulazioni d'ufficio
- art. 58 Cellette ossario
- art. 59 Smaltimento materiali
- art. 60 Salme aveni oggetti da recuperare
- art. 61 Disponibilità dei materiali

CAPO X - CREMAZIONE

- art. 62 Cremaazione
- art. 63 Autorizzazione
- art. 64 Urne cinerarie
- art. 65 Trasporto delle salme destinate alla cremaazione
- art. 66 Destinazione delle ceneri. Cellette cinerarie

CAPO XI - PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

- art. 67 Competenze
- art. 68 Custode del Cimitero
- art. 69 Necrofori.
- art. 70 Doveri generali del personale del Cimitero

CAPO XII - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

- art. 71 Funzioni
- art. 72 Divieti generali

CAPO XIII – IMPRESE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE

- art. 73 Registro di categoria delle imprese esecutrici di lavori di costruzione, di manutenzione, di pulizia ed arredo di sepolture private. Posa di materiale sulle sepolture
- art. 74 Depositi cauzionali

CAPO XIV - DISPOSIZIONI FINALI

- art. 75 Tariffe
- art. 76 Sanzioni
- art. 77 Abrogazione di precedenti disposizioni.

DISPOSIZIONE PRELIMINARE

1. Il presente regolamento stabilisce le norme relative al servizio di Polizia Mortuaria e del Cimitero.
2. Per tutto quanto non stabilito espressamente, si osservano le norme contenute nel:
 - Codice Civile;
 - Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, D.p.r. n. 285/1990;
 - Ordinamento dello Stato Civile, D.P.R. 3.11.2000, n. 396;
 - T.U. Leggi Sanitarie R.D. 27.7.1934, n. 1265;
 - Regolamento Igienico - edilizio del Cimitero Comunale.

CAPO I - DICHIARAZIONE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 1 - Rinvio

1. Si osservano le disposizioni del capo I del D.p.r. n. 285 del 10.9.1990 e del D.p.r. n. 396 del 3.11.2000.
2. In particolare si osservano:
 - per la dichiarazione di morte l'art. 138 R.D. 9.7.1939, n. 1238;
 - per la denuncia della causa di morte gli artt. 1 e 2 del D.p.r. n. 285/1990;
 - per gli accertamenti necroscopici e l'autorizzazione al seppellimento l'art. 141 R.D. 9.7.1939, n. 1238, e l'art. 4 del D.p.r. n. 285/1990;
 - per il referto o rapporto all'Autorità Giudiziaria gli artt. 143 e 144 R.D. 9.7.1939, n. 1238, e l'art. 3, d.p.r. 10.9.1990, n. 285;
 - per il rinvenimento di parti di cadavere, ossa e resti mortali l'art. 5 del D.p.r. n. 285/1990;
 - per i nati morti, feti e prodotti abortivi l'art. 7, D.p.r. n. 285/1990.

Art. 2 - Causa di morte

1. La voce relativa alla causa di morte deve corrispondere a una di quelle previste nell'elenco nosologico adottato dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 3 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in qualunque forma l'abbia espressa.
2. In difetto, **i familiari possono disporre in base all'ordine seguente**: coniuge, figli, genitori, altri parenti in ordine di grado o gli eredi istituiti o in caso di mancanza dei sopra citati la persona convivente di fatto da almeno un anno.
3. L'ordine su esposto deve essere rispettato anche per l'epigrafe, l'esumazione, l'estumulazione, il trasferimento della salma, dei resti ovvero delle ceneri.

CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 4 - Periodo di osservazione

1. Si osservano le disposizioni del capo II del d.p.r. 10.9.1990, n. 285. Durante il periodo di osservazione, di cui all'art. 8 del d.p.r. 10.9.1990, n. 285, il cadavere dovrà essere assistito da parte dei familiari o, se in locali di osservazione, da parte del personale addetto.
2. Il cadavere non potrà essere rimosso dal luogo di morte, né vestito, né collocato nel feretro prima della visita necroscopica.

Art. 5 - Locali di osservazione

1. Presso il civico Cimitero si trova il locale di osservazione dei cadaveri dotato delle apparecchiature idonee a rilevare eventuali manifestazioni di vita.
2. L'ammissione nei locali di osservazione di cui all'art. 12 del d.p.r. 10.9.1990, n. 285, può avvenire anche in caso di cadavere da sottoporsi ad autopsia.
3. L'ammissione è disposta dall'Autorità sanitaria competente o dall'Autorità Giudiziaria.
4. Le salme di persone morte per malattie infettive, contagiose o sospette di esserlo sono tenute in osservazione in separato deposito, nel quale è vietato l'accesso.

Art. 6 - Riscontri diagnostici, rilascio di cadaveri a scopo di studio, prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico

1. Si osservano le disposizioni del capo V, VI e VII del d.p.r. 10.9.1990, n. 285.

Art. 7 - Autopsie. Trattamenti conservativi

1. Si osservano le norme del capo VIII del d.p.r. 10.9.1990, n. 285.
2. Le autopsie possono essere eseguite anche su richiesta dei familiari del defunto previo parere favorevole dell'Autorità sanitaria competente e previo nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria.

CAPO III - FERETRI

Art. 8 - Obbligo del feretro individuale

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in apposito feretro.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; tuttavia madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.
3. Nessuna salma può essere collocata nel feretro se non rivestita con abiti o avvolta in lenzuola.
4. La saldatura della cassa metallica ovvero l'inumazione deve avvenire entro sessanta ore decorrenti da quando la salma può essere seppellita.

Art. 9 - Caratteristiche dei feretri

1. I feretri per le inumazioni devono avere le caratteristiche previste dall'art. 75 del d.p.r. 10.9.1990, n. 285.
2. I feretri per le tumulazioni devono avere le caratteristiche previste dall'art. 77 del d.p.r. 10.9.1990, n. 285.

3. I feretri per il trasporto da Comune a Comune o da e per l'estero devono avere le caratteristiche di cui all'art. 30 del d.p.r. 10.9.1990, n. 285.

Art. 10 - Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente il feretro di tipo comune per inumazione in campo comune, per le salme di deceduti, in stato di povertà, nell'ambito della sua circoscrizione territoriale, ovvero per i quali vi sia disinteresse dei familiari.

Art. 11 – Piastrina di riconoscimento

1. Sul coperchio superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante in modo indelebile l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.
2. Nel caso di persona sconosciuta, la piastrina porterà le indicazioni possibili tra le suddette, eventualmente ad altri dati accertati.

CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 - Trasporti funebri

1. Si osservano le disposizioni del capo IV del d.p.r. 10.9.1990, n. 285.

Art. 13 – Trasporti gratuiti e a pagamento

1. I trasporti funebri possono essere gratuiti ovvero a pagamento.
Sono sottoposti al pagamento di un diritto fisso, secondo la tariffa stabilita dal Comune:
 - a) i trasporti di salme provenienti da altri Comuni e dirette in altri Comuni che sostino per esequie nel Comune;
 - b) i trasporti di salme di deceduti in altri Comuni e destinate al locale Cimitero ovvero di salme di deceduti nel Comune e destinate ad altri Comuni;
 - c) I trasporti di salme all'interno del territorio comunale e destinati alla sepoltura in campo comune.
2. Sono gratuiti i seguenti trasporti:
 - a) i trasporti di feti, prodotti abortivi, nati morti, ossa umane, i quali possono essere effettuati anche con adatto mezzo, diverso da quello di cui all'art. 20 del d.p.r. 10.9.1990, n. 285;
 - b) i trasporti di salme di militari effettuati con mezzi propri dell'Amministrazione militare;
 - c) i trasporti di soci di congregazioni, confraternite ed altre associazioni riconosciute come enti morali che abbiano come fine il trasporto con mezzi propri dei soci defunti.
3. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso alla camera mortuaria del Cimitero è a carico del Comune nei casi autorizzati dall'Autorità giudiziaria o Sanitaria.

Art. 14 – Autofunebri

1. Si osservano le disposizioni del capo IV del d.p.r. 10.9.1990, n. 285.

2. Per i trasporti di infanti fino a dieci anni di età, su richiesta dei famigliari, l'autofunebre potrà essere addobbata con drappi e guarnizioni bianche.

Art. 15 – Autorizzazione al trasporto

1. Il trasporto di salme o di resti mortali, di ossa umane, ovvero di ceneri è subordinato all'autorizzazione del Sindaco in conformità al capo IV del d.p.r. 10.9.1990, n. 285.

Art. 16 – Trasporti per altri Comuni o da altri Comuni

1. Le salme provenienti da altri Comuni, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al Cimitero, ove saranno accolte previ gli accertamenti di rito, da parte del personale addetto al servizio cimiteriale.
2. Le salme, i resti e le ceneri da trasportarsi in altro Comune sono affidate agli incaricati del servizio secondo le disposizioni del capo IV del d.p.r. 10.9.1990, n. 285.
3. L'incaricato del servizio dovrà essere munito dei seguenti documenti:
 - autorizzazione al trasporto;
 - autorizzazione al seppellimento ovvero alla cremazione;
 - verbale di chiusura del feretro.

Art. 17 – Trasporti all'estero o dall'estero

1. I trasporti di salme, di resti mortali ovvero di ceneri fuori dello Stato, come anche la loro introduzione nello Stato, sono regolati dagli artt. 27, 28, 29 e 30 del d.p.r. 10.9.1990, n. 285, e dalla norme della convenzione internazionale di Berlino 10.2.1937, approvata con r.d. 1.7.1937, n. 1379.

Art. 18 – Modalità dei trasporti

1. I trasporti funebri si svolgono a normale velocità d'auto, dal luogo in cui la salma si trova al luogo delle esequie, che in caso di funerali civili, andrà concordato con l'Amministrazione comunale, e quindi al Cimitero. Il trasporto in autofunebre prosegue fino al luogo della sepoltura, se l'ampiezza dei viali interni al Cimitero lo consente, in caso contrario fin dove il mezzo può giungere.
2. I cortei a passo d'uomo non sono consentiti, tuttavia il Sindaco può autorizzarli eccezionalmente, indicandone il percorso, quando i congiunti lo richiedano, se il luogo in cui la salma si trova non dista più di duecento metri dal luogo delle esequie e non vi ostino ragioni di viabilità.
3. Il seppellimento viene eseguito in continuità del servizio, salvo eccezionali impedimenti, nel qual caso la salma è depositata nella camera di deposito.
4. Per le salme di persone decedute fuori dall'abitazione non sono consentiti trasporti e soste presso l'abitazione prima delle esequie e del trasporto al Cimitero.
5. Le salme di persone decedute senza assistenza vengono trasportate direttamente al Cimitero.

Art. 19 – Orario dei trasporti

1. Gli orari di arrivo dei trasporti funebri sono fissati con Disposizione del Dirigente di Direzione.

2. La prenotazione degli orari di arrivo al Cimitero Comunale deve essere effettuata presso l'Ufficio Stato Civile in orari di apertura al pubblico e presso il Cimitero Comunale in tutti gli altri casi.
3. Qualora le salme giungessero al Cimitero oltre il limite dell'orario di servizio del personale cimiteriale, saranno poste in Camera di deposito e la sepoltura sarà rinviata concordando l'orario con l'Ufficio Stato Civile.
4. Non possono effettuarsi funerali nei giorni di Domenica, Capodanno, Natale, Pasqua, 1^ Novembre, Epifania, 25^ Aprile, 1^ Maggio, 15 Agosto, 8 Dicembre. Il giorno della Fiera di Santa Caterina potranno effettuarsi funerali esclusivamente per motivi igienico sanitari.
5. Nel caso di due o più giorni festivi consecutivi, potranno svolgersi funerali nella mattina del secondo giorno festivo, in orario da concordare con Ufficio Stato Civile in orari di apertura e presso il Cimitero Comunale in tutti gli altri casi.
6. Le autofunebri devono portarsi sul luogo di inizio del trasporto in tempo utile, prima dell'ora fissata per il funerale.

Art. 20 – Trasporti di deceduti per malattie infettive

1. Si osservano le disposizioni del capo IV del d.p.r. 10.9.1990, n. 285.

CAPO V – RECUPERO SALME RINVENUTE SUL TERRITORIO

Art. 21 – Recupero salme

1. Il servizio di recupero salme è di competenza del Comune e la gestione è affidata con appalto a terzi.
2. La ditta appaltatrice ha l'obbligo, dietro invito dell'Autorità comunale, dell'Autorità Giudiziaria ovvero dell'Autorità di pubblica sicurezza, di portarsi con idonea vettura funebre, senza addobbi, in qualunque ora della giornata, sul luogo ove la salma si trova, il cui decesso sia avvenuto per disgrazia, omicidio ovvero suicidio, per prelevarla e portarla alla Camera mortuaria del Cimitero di Rivoli, previa autorizzazione alla rimozione del cadavere impartita dalla competente autorità.
3. La ditta dovrà utilizzare apposito feretro regolamentare, di proprietà comunale, che verrà consegnato alla stessa con apposito verbale il giorno di immissione in servizio.
4. Tale feretro dovrà essere custodito dalla ditta appaltatrice durante il corso della durata dell'appalto e riconsegnato al termine dello stesso.
5. Per ogni intervento richiesto il Comune corrisponderà all'appaltatore, dietro presentazione di regolare fattura trimestrale, il compenso fissato in sede di aggiudicazione del servizio.

Art. 22 – Forniture a richiesta dell'Amministrazione

1. L'impresa appaltatrice dovrà tenere a disposizione dell'Amministrazione feretri di tipo comune per inumazioni e feretri di tipo corrente per tumulazioni al prezzo stabilito in sede di aggiudicazione dell'appalto.

CAPO VI - DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEL CIMITERO

Art. 23 - Ammissione al cimitero

1. Nessuna salma può essere ricevuta nel Cimitero per il seppellimento se non accompagnata dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile.
2. Il seppellimento è eseguito dall'apposito personale addetto ai servizi funebri.

Art. 24 - Camera Mortuaria. Sala autoptica

1. La camera mortuaria e la sala autoptica devono avere le caratteristiche di cui ai capi XI e XII del d.p.r. 10.9.1990, n. 285.
2. Nella camera mortuaria possono essere accolti feretri contenenti salme di persone rinvenute cadavere sul territorio, e feretri in partenza ed in arrivo in caso di sosta temporanea.

Art. 25 - Atti a disposizione del pubblico

1. Nel Cimitero sono tenuti a disposizione del pubblico a cura del Custode, oltre ai registri di cui all'art. 52 d.p.r. 10.9.1990, n.285:
 - copia del presente regolamento e del regolamento igienico edilizio del Cimitero;
 - l'elenco delle tombe di famiglia per le quali si è iniziata la procedura di decadenza;
 - l'elenco dei campi, loculi, cripte e cellette ossario in scadenza.

Art. 26 - Lapidi, monumenti, fotografie ed epigrafi

1. Si osservano le disposizioni del Regolamento igienico edilizio del Cimitero.
2. Secondo le prescrizioni stabilite dalla competente autorità comunale per ciascun azzonamento o per ciascuna ampliamento, sulle sepolture potranno essere poste lapidi, monumenti, fotografie ed epigrafi, purché in materiale non deteriorabile.
3. Sulla lapide di chiusura del loculo, delle cellette e sulla testata delle cripte, è indicato obbligatoriamente il solo nome, cognome e le date di nascita e di morte del defunto. Sono consentite, tuttavia, brevi iscrizioni, previa autorizzazione da parte della competente autorità comunale.
4. La facoltà di porre lapidi e di dettare epigrafi spetta ai familiari del defunto, nell'ordine disposto dall'art. 3 del presente regolamento.
5. Il Custode è tenuto a vigilare affinché siano rispettate le norme stabilite dal presente articolo.
6. L'apposizione di lapidi, epigrafi o arredi non conformi, non regolarizzate nel termine di sessanta giorni, attribuisce al Comune il diritto di procedere alla loro rimozione, previa notifica al concessionario ad eliminare l'irregolarità entro dieci giorni dal ricevimento.
7. All'impresa esecutrice dell'intervento abusivo verrà comminata la pena prevista dall'art. 74 del presente regolamento.

Art. 27 - Orario

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso.

2. La chiusura viene preavvertita mediante segnale acustico dato mezz'ora prima della scadenza dell'orario e non è concesso l'accesso al Cimitero negli ultimi quindici minuti prima della chiusura del medesimo.

Art. 28 - Divieti speciali

1. Nel Cimitero è vietato ogni comportamento irriverente ed incompatibile con il luogo sacro ed in particolare:
 - fumare, consumare cibi, fare chiasso, correre;
 - introdurre cani od altri animali;
 - introdurre ceste od involti, salvo che contengano oggetti o ricordi autorizzati;
 - toccare o rimuovere dalle tombe fiori, ricordi ed altri oggetti altrui;
 - buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori degli appositi contenitori, appendere sulle tombe indumenti od altri oggetti, accumulare neve sui tumuli;
 - portare fuori del cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dei viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare loro offerta di servizi, oggetti, indirizzi, carte, volantini di qualsiasi genere;
 - prendere fotografie senza autorizzazione del Custode e, se si tratta di tombe altrui, senza il consenso del titolare;
 - eseguire lavori ovvero iscrizioni sulle tombe di privati, senza autorizzazione e senza preventiva richiesta dei concessionari;
 - fare questue senza autorizzazione del Sindaco;
 - dare mance al custode ovvero ad altro personale;
 - assistere alle esumazioni di salme non appartenenti alla propria famiglia, salvo assenso da parte degli aventi titolo, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento;
 - offrire ed esercitare attività professionali o commerciali dirette alla manutenzione e alla ornamentazione delle tombe ed alla fornitura dei materiali relativi;
 - turbare il libero svolgimento dei cortei o dei riti religiosi o commemorazioni d'uso.

CAPO VII – SEPOLTURE, INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 29 – Caratteristiche delle sepolture. Sepolture gratuite e a pagamento

1. Le sepolture possono essere ad inumazione ovvero a tumulazione.
2. Sono ad inumazione le sepolture nella terra.
Sono a tumulazione le sepolture:
 - a) in loculi;
 - b) in cripte;
 - c) in tombe di famiglia.
3. Le sepolture possono essere gratuite ovvero a pagamento.
Sono gratuite:
 - a) Le sepolture in campo comune di nati-morti, feti, prodotti abortivi, parti anatomiche;
 - b) in cellette cinerarie decennali nei casi di indigenza.**Sono a pagamento le sepolture:**

- a) in loculi;
- b) in cellette ossario;
- c) in cellette cinerarie quarantennali;
- d) in cripte;
- e) in tomba di famiglia
- f) in campo comune.

Art. 30 - Campi Comuni

1. **L'inumazione in campo comune in fosse decennali è concessa:**
 - ai residenti nel Comune;
 - ai parenti ed affini fino al primo grado di residenti nel Comune o ivi sepolti;
 - ai fratelli e sorelle di residenti nel Comune o ivi sepolti;
 - a salme, non residenti, che non abbiano altri parenti oltre a quelli residenti nel Comune (situazione comprovata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà);
 - negli altri casi di cui all'art. 50 del d.p.r. 10.9.1990, n. 285.
2. Gli aventi diritto ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento possono apporre sui tumuli un coprifossa, rispondente alle caratteristiche indicate per ciascun azionamento in apposito provvedimento del Dirigente del settore competente per materia.
3. Per le epigrafi si osservano le disposizioni contenute nell'art. 40 del presente regolamento.
4. E' altresì possibile applicare un portafoto, un portafiori ovvero una lampada votiva nell'osservanza delle specifiche tecniche indicate in apposito provvedimento del Dirigente del settore competente per materia.
5. **E' vietata la piantumazione di qualsiasi tipologia di piante ed arbusti.** E' consentita esclusivamente la posa di piante in vaso o di fiori recisi disposti in modo da non ostacolare il passaggio tra le sepolture.
L'inosservanza di tale prescrizione comporterà la rimozione d'ufficio con oneri a carico del concessionario.

Art. 31 - Sepoltura di parti anatomiche, di parti di cadavere rinvenute, di prodotti abortivi

1. Apposita area di campo comune in attività è suddivisa in riquadri adibiti, rispettivamente, alla inumazione di parti anatomiche, di parti di cadavere rinvenute, di prodotti abortivi.
2. La sepoltura sarà fatta impiegando cassette di legno dolce, dello spessore di cm. 2, con targhetta indicante il contenuto e le generalità della persona cui le parti anatomiche o di cadavere appartengono, alla profondità di m. 1; la distanza tra le fosse sarà di almeno cm. 25.
3. Ciascuna fossa sarà numerata ed a cura del Custode sarà tenuto un registro con gli estremi delle sepolture effettuate.
4. Il turno di rotazione sarà decennale (quinquennale per i prodotti abortivi); le ossa rinvenute all'atto dell'esumazione saranno depositate nell'ossario generale o, a richiesta degli aventi titolo ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, nell'ossario di tombe private, a spese dei richiedenti.
5. L'eventuale sepoltura in tomba di famiglia, anziché in campo comune, sarà fatta impiegando cassette in zinco, dello spessore di mm. 0,660 saldate a fuoco.
6. I permessi di trasporto e di seppellimento delle parti anatomiche saranno rilasciati, analogamente a quelli per i prodotti abortivi e con le stesse modalità, dall'Autorità sanitaria competente.
7. Per la sepoltura di parti di cadavere rinvenute, occorrerà il permesso dell'Ufficiale dello Stato Civile, previo nulla-osta dell'Autorità giudiziaria.

Art. 32 - Regime delle concessioni

1. Per ottenere la concessione l'interessato dovrà presentare domanda in bollo al Dirigente del Settore competente per materia con l'indicazione degli estremi della sepoltura prescelta e delle generalità della salma (delle salme, dei resti o delle ceneri) da tumularsi.
2. La concessione amministrativa sarà regolata da convenzione, le cui spese saranno a carico del concessionario.
3. Alla stipulazione del contratto di concessione, il concessionario dovrà dimostrare l'avvenuto versamento della tariffa e delle spese contrattuali alla Tesoreria Comunale. Solo con la stipulazione di tale atto la concessione si intende perfezionata.
4. In mancanza del pagamento della tariffa l'Ufficiale dello Stato Civile non rilascerà il permesso di seppellimento nel loculo prescelto. Qualora lo stesso venga richiesto in un giorno festivo, il pagamento della tariffa dovrà essere effettuato inderogabilmente entro il primo giorno successivo non festivo.
5. I criteri per la scelta delle suddette sepolture sono determinati, con apposito provvedimento, dal Dirigente del settore competente per materia.
6. L'assegnazione avviene osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
7. E' consentita la concessione di due o più loculi attigui per abbinamento con salma di persona già inumata ovvero tumulata che sia coniuge, genitore, parente od affine di primo grado del defunto, fratello e sorella e solo qualora la richiesta di abbinamento sia contestuale alla fissazione del funerale e relativa concessione del loculo. E' consentita altresì la concessione di due o più loculi attigui per abbinamento con salma di persona già inumata ovvero tumulata nel caso di persone in vita conviventi di fatto da almeno due anni, su richiesta del parente più prossimo.
8. I loculi, le cripte e le cellette non sono commerciabili a nessun titolo.

Art. 33 - Aventi diritto alla concessione ed alla sepoltura

1. La concessione di loculi e cellette ossario, ovvero cinerarie potrà essere fatta solamente per la tumulazione di deceduti, in vita residenti nel Comune, oppure a parenti ed affini fino al primo grado di persone residenti nel Comune o ivi sepolte, ai fratelli e sorelle di persone residenti nel Comune o ivi sepolte.
2. La concessione delle cripte potrà essere fatta solamente a persone residenti nel Comune oppure a parenti ed affini fino al primo grado di persone residenti nel Comune o ivi sepolte o ad appartenenti a convivenze residenti nel Comune.
3. Gli aventi diritto alla sepoltura nelle cripte sono: il concessionario, il coniuge, i parenti ed affini fino al secondo grado, oppure gli appartenenti alla convivenza al momento del decesso.

Art. 34 – Concessioni di loculi a viventi

1. Il Dirigente di Direzione, ove la disponibilità di sepolture lo consenta e solo su esplicito indirizzo deliberato dalla Giunta Comunale, concederà loculi per la futura tumulazione a persone viventi qualora:
 - a) siano residenti nel Comune da almeno un anno;
 - b) abbiano compiuto l'età di 75 anni;
 - c) siano residenti da meno di un anno e che non abbiano parenti entro il terzo grado in linea retta o collaterale (requisito da comprovare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).

2. Agli inabili ricoverati in via definitiva in istituti di cura, tale concessione sarà fatta indipendentemente dai requisiti di età e di residenza nel Comune, se posseduta come precedente residenza e perduta per il ricovero. Dovranno comprovare il requisito di non avere parenti, nonché produrre copia del provvedimento emesso dall'Autorità Sanitaria competente da cui risulti la loro invalidità permanente.

3. La durata della concessione sarà di quaranta anni, decorrenti dalla data del contratto, con possibilità di rinnovo di venti anni, previo pagamento della relativa tariffa. La Giunta Comunale potrà stabilire ulteriori requisiti, che i concessionari, previsti nel presente articolo, dovranno possedere.

Art. 35 - Durata delle concessioni. Rinnovo

1. I loculi individuali, le cellette ossario per conservazione dei resti mortali e le cellette cinerarie sono quarantennali.
2. Tuttavia, alla scadenza della concessione quarantennale, gli aventi titolo ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, hanno facoltà di richiedere il rinnovo per ulteriori venti anni, non prorogabili, dietro corresponsione della relativa tariffa.
3. Se alla scadenza della concessione del loculo, eventualmente prorogata come sopra, la salma non fosse in condizioni di completa mineralizzazione e non si potesse quindi procedere alla raccolta dei resti, si provvederà ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b) e c) del presente regolamento.
4. Le concessioni di cripte a due, tre o quattro posti hanno una durata di cinquanta anni, decorrenti dall'ultima tumulazione. In ogni caso la concessione avrà termine al novantanovesimo anno dalla data della stipulazione del contratto.

Art. 36 - Retrocessioni di loculi e cripte. Rimborsi

1. Qualora il concessionario del loculo, della celletta ossaria ovvero cineraria trasferisca la salma ivi destinata in altra sede, incorre nella decadenza della concessione, ma avrà diritto, a domanda, al seguente trattamento:
 - a) se il trasferimento avviene entro il quinto anno dalla tumulazione della salma sarà rimborsata la metà del prezzo del loculo o della celletta al momento della concessione, escluse tasse e diritti;
 - b) se il trasferimento avviene dopo il quinto anno dalla tumulazione della salma, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso.
2. Non hanno diritto al rimborso di cui al comma precedente i concessionari di loculi siti nelle ultime due file delle costruzioni, i quali li lascino liberi per trasferire le salme tumulate in altri loculi municipali siti nelle prime file.
3. A tutti i concessionari verrà invece corrisposto, a domanda, il rimborso di cui al comma precedente se il loculo è lasciato libero:
 - a) per tumulazione salma per altro tipo di sepoltura;
 - b) per trasferimento salma nel Cimitero di altro Comune;
 - c) per trasferimento salma in altro loculo, sito nella stessa fila, scopo avvicinamento ad altra salma.
4. Nel caso di restituzione al Comune di cripta, mai utilizzata o resasi libera, il concessionario avrà diritto al seguente trattamento:
 - a) se la restituzione avviene entro il quinto anno dalla concessione, saranno rimborsati i due terzi del prezzo al momento della concessione, escluse tasse e diritti;
 - b) se la restituzione avviene entro il decimo anno dalla concessione, sarà rimborsata la metà del prezzo al momento della concessione.
 - c) trascorsi dieci anni dalla concessione, il concessionario, i suoi eredi od aventi causa, non avranno diritto ad alcun rimborso.

5. Nel caso di **restituzione al Comune di loculi concessi a viventi** per la loro futura tumulazione, ma non utilizzati entro 5 anni dall'acquisto, si farà luogo al rimborso nella misura del 75% della tariffa in vigore, per analoghe concessioni, al momento della presentazione della domanda di rimborso.

Art. 37 – Tumulazione congiunta

1. E' ammessa, qualora le dimensioni del **loculo**, della celletta ossario ovvero cineraria lo consentano, la **tumulazione congiunta**, anche in tempi diversi, fatta salva la possibilità di concessione dei loculi solo in presenza di un feretro, nel rispetto delle seguenti modalità:

LOCULO: Feretro + urne cinerarie o cassette contenenti resti mortali nel limite della capienza;

CELLETTE CINERARIE: Urna cineraria + altre urne cinerarie o cassette contenenti resti mortali nel limite della capienza;

CELLETTE OSSARIO: Cassetta ossario + altre cassette contenenti resti mortali o urne cinerarie nel limite della capienza.

2. **La tumulazione congiunta è consentita ai parenti ed affini fino al secondo grado di parentela.**
3. **La tumulazione congiunta in cripta comunale** è consentita, anche in momenti diversi, qualora le dimensioni lo consentano nel rispetto delle seguenti modalità:

CRIPTA DUE POSTI: Due Feretri + cassette contenenti resti mortali o urne cinerarie nel numero massimo di due;

CRIPTA TRE POSTI: Tre Feretri + cassette contenenti resti mortali o urne cinerarie nel numero massimo di tre;

CRIPTA QUATTRO POSTI: Quattro Feretri + cassette contenenti resti mortali o urne cinerarie nel numero massimo di quattro.

Art. 38 – Deposito provvisorio di salme, resti e ceneri

1. A richiesta degli aventi titolo ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, i feretri possono essere depositati temporaneamente in appositi loculi, previo pagamento della relativa tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa in caso di costruzione ovvero ristrutturazione di tombe di famiglia, ovvero in caso di specifica necessità, che dovrà essere accertata, con provvedimento motivato, dal Dirigente del Settore competente per materia.
3. La concessione per deposito provvisorio viene rilasciata a seguito di domanda sottoscritta dall'istante.
4. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario ed urne cinerarie.

Art. 39 - Elementi collocabili sulle sepolture a pagamento individuali

1. Il loculo è concesso di regola con la lapide di copertura, da collocarsi al momento della chiusura dello stesso. Qualora il loculo ne fosse sprovvisto verrà effettuata una riduzione sulle tariffe di concessione, nella misura stabilita dal tariffario.
2. Alla lapide, qualora il Comune non le fornisca, il concessionario potrà applicare a sue spese un portafiori, un portafoto ovvero immagini sacre ed, eventualmente, una lampada votiva conformi alle specifiche tecniche contenute in apposito provvedimento del Dirigente competente per materia.
3. E' vietato applicare alla lapide mensole o davanzali sporgenti.

Art. 40 – Epigrafi

Le epigrafi sulle sepolture devono comprendere obbligatoriamente cognome, nome, data di nascita e di morte del defunto, ed essere scritte con caratteri rispondenti alle prescrizioni formulate in apposito provvedimento del Dirigente competente per materia.

1. Sono ammesse ulteriori scritte ed immagini sacre nei limiti di quanto stabilito in apposito provvedimento del Dirigente competente per materia.
2. L'apposizione di lapidi contenenti epigrafi o arredi non conformi e non regolarizzate con nullasta nel termine di sessanta giorni, dà facoltà al Dirigente del settore competente per materia di disporre la loro rimozione, previa notifica al concessionario di diffida ad eliminare l'irregolarità entro dieci giorni dal ricevimento. All'impresa esecutrice dell'intervento verrà comminata la penalità prevista dall'art. 74 del presente regolamento.

CAPO VIII - SEPOLTURE IN TOMBA DI FAMIGLIA

Art. 41 - Aveni diritto alla concessione di aree

1. Le aree destinate a sepolture in tomba di famiglia, per la costruzione di cappelle o di tombe sotterranee o per la tumulazione a sterro, sono date in concessione a residenti nel Comune. Le tombe già edificate e le aree a sterro da riassegnare a seguito di decadenza o recessione dei Concessionari originari, sono date in concessione a residenti e non residenti nel Comune. In caso di parità di offerta nella gara di assegnazione, la residenza nel Comune, costituirà titolo di preferenza.
2. Due o più famiglie possono avere in concessione una medesima area per sepoltura di famiglia, fissando nel contratto le rispettive quote, con l'indicazione specifica dei loculi e delle eventuali cellette ossario di pertinenza.
3. Una stessa persona non può essere concessionaria di più di un'area per sepolture di famiglia, salvo che a titolo di successione.

Art. 42 - Regime della concessione

1. Il concessionario, i suoi eredi od aventi causa a qualsiasi titolo sono obbligati all'osservanza delle norme e tariffe vigenti in materia di polizia mortuaria e di edilizia ed igiene del Cimitero, nonché delle disposizioni particolari risultanti dal contratto di concessione.
2. Se più sono i titolari di una concessione, la loro responsabilità circa l'osservanza degli obblighi è solidale, e qualsiasi diritto dovrà essere esercitato con il consenso della totalità dei concessionari. L'assenso potrà essere prestato anche a mezzo di procuratore.

3. La durata della concessione è stabilita in novantanove anni, salvo rinnovo, previa corresponsione della tariffa prevista.
4. Per le modalità di concessione, si applica l'art. 32 del presente regolamento.

Art. 43 - Diritto di uso della sepoltura in tomba di famiglia

1. Il diritto di uso della sepoltura in tomba di famiglia spetta al concessionario, al coniuge, ai parenti ed affini entro il secondo grado, ai fratelli e sorelle.
2. Il concessionario può estendere l'uso della sepoltura a parenti ed affini entro il terzo grado, anche successivamente alla stipulazione del contratto, mediante atto di assenso, da prodursi all'Amministrazione Comunale, purché sia escluso qualsiasi scopo di lucro, e salva la corresponsione della tariffa prevista dal tariffario.
3. Può essere consentita, su richiesta scritta del concessionario, la tumulazione di salme di persone che siano state loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei loro confronti.
4. Le circostanze ed i requisiti sopra richiesti dovranno essere esposti chiaramente nella domanda, in merito al cui accoglimento deciderà il Dirigente del Settore competente per materia.
5. Se il concessionario è un ente od una convivenza, sono ammessi alla sepoltura gli appartenenti all'ente o alla convivenza contemplati dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.
6. Nelle sepolture in tomba di famiglia è consentita la tumulazione di defunti anche non aventi diritto in base ai commi precedenti su autorizzazione scritta del concessionario presentata all'Ufficio di Stato Civile.
7. Qualsiasi atto inerente alla utilizzazione del sepolcro in tomba di famiglia dovrà avere l'assenso del titolare della concessione. Nessun atto inerente il diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga il dubbio sul diritto del richiedente.
8. Resta salva la volontà espressa del defunto quando era in vita. Il diritto al seppellimento è dato dall'ordine di premorienza.

Art. 44 - Subentro nella titolarità della concessione per successione a causa di morte

1. La titolarità della concessione è trasmissibile per successione, legittima o testamentaria.
2. In caso di decesso del concessionario gli eredi sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio di Stato Civile entro dodici mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente ovvero, in caso di pluralità di subentranti, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità della concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
3. L'istanza di variazione dovrà essere accompagnata da atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o copia autentica del testamento, che comprovino i trapassi dall'ultimo intestatario agli aventi diritto al momento della domanda.
4. In caso di successione testamentaria a titolo particolare (legato) nella titolarità della concessione, il successore dovrà versare all'Amministrazione un diritto corrispondente ad un quinto del valore dell'area, su cui insiste la sepoltura, secondo il tariffario in vigore.

Art. 45 - Subentro nella titolarità della concessione per cessione

1. Il Dirigente del Settore competente per materia potrà autorizzare una cessione totale o parziale della concessione, quando ricorrano giustificate ragioni e siano esclusi intenti speculativi.
2. L'interessato dovrà presentare apposita domanda dalla quale risultino chiaramente le ragioni della cessione. L'Ufficio di polizia mortuaria, a seguito di intervenuta autorizzazione alla cessione, provvederà alla variazione della titolarità della concessione.
3. Sia che si tratti di cessione a titolo oneroso, sia che si tratti di cessione a titolo gratuito, il cedente dovrà versare al Comune:
 - a) in caso di cessione totale della sepoltura, un diritto corrispondente ad un quinto del valore dell'area, su cui insiste la sepoltura, secondo il tariffario in vigore;
 - b) in caso di cessione parziale della sepoltura, un diritto calcolato in proporzione, tenendo conto anche della capacità della sepoltura.
4. L'autorizzazione alla cessione non comporta interruzione della durata della concessione né può comportare in alcun caso il venir meno degli obblighi cui era tenuto il cedente.
5. Non sono ammessi in nessun caso cessioni del diritto d'uso del sepolcro.

Art. 46 - Rinuncia

1. Il concessionario di area per sepoltura in tomba di famiglia può rinunciare alla concessione a favore del Comune ottenendo il rimborso di un terzo del valore dell'area calcolata sulla tariffa in vigore all'atto della rinuncia. ed il rimborso del valore delle opere eventualmente costruite o in corso di costruzione nell'area stessa, da valutarsi dall'ufficio tecnico comunale competente.

Art. 47 - Divisione o rinuncia di un contitolare

1. Più titolari di una tomba possono, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote.
L'ufficio di Polizia Mortuaria provvederà alla annotazione della divisione a seguito di presentazione da parte dell'interessato del relativo atto dal quale risulti la divisione medesima.
2. Gli oneri di manutenzione possono essere determinati in ragione dei posti o delle quote assegnate.
3. Il contitolare di una concessione di tomba di famiglia può, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, rinunciare al suo diritto. Se la rinuncia è a favore di tutti gli altri contitolari, costituisce accrescimento e non cessione, ai fini delle tariffe dovute.
L'ufficio di Polizia Mortuaria provvederà alla variazione della titolarità della concessione a seguito di presentazione da parte dell'interessato del relativo atto, dal quale risulti la rinuncia del contitolare.

Art. 48 - Concessione di tombe già esistenti

1. Qualora sia stata concessa una sepoltura di famiglia, già data precedentemente in concessione perpetua o temporanea, il nuovo concessionario ha l'obbligo di provvedere a raccogliere i resti delle salme nelle cellette o nell'ossario della sepoltura stessa e ha l'obbligo di conservarli per il tempo previsto nella precedente concessione; allo stesso modo ha l'obbligo di ricordare, anche in parte secondaria della tomba, i nomi del vecchio concessionario e delle persone ivi tumulate.

Art. 49 - Rinnovo della concessione

1. Alla scadenza, la concessione può essere rinnovata, previo pagamento della tariffa stabilita al momento della scadenza.
2. Agli attuali concessionari (eredi o aventi causa dell'originario concessionario) dovrà essere notificata dal Dirigente del Settore competente per materia, un anno prima del termine, l'avviso di scadenza della concessione. Nel caso che gli aventi diritto non siano reperibili, sulla tomba sarà apposta una palina- avviso e sarà affissa all'albo posto all'ingresso del Cimitero l'avviso di scadenza.
3. Entro sei mesi dalla notificazione o dall'affissione dell'avviso di cui al comma precedente, gli aventi diritto dovranno presentare domanda di rinnovo.
4. Il rinnovo avverrà secondo le modalità previste dall'art. 35.
5. Nel caso in cui non vi sia rinnovo, le opere costruite sull'area passeranno di proprietà del Comune, senza alcun rimborso.

Art. 50 - Estumulazioni

1. Nelle sepolture di famiglia le salme possono essere estumulate, previo pagamento della relativa tariffa, quando sia decorso il tempo necessario per la mineralizzazione (almeno 40 anni).
2. Al termine della concessione, salvo rinnovo, le salme potranno essere estumulate soltanto dopo quaranta anni dalla loro tumulazione. Fino a quel termine dovranno essere conservate nella tomba, a cura del Comune e di eventuali nuovi concessionari. Successivamente, i resti di dette salme - anche in casi di cessione della sepoltura e di riconcessione della stessa da parte del Comune - saranno raccolti e tumulati in celletta o in ossario della stessa tomba.

Art. 51 - Recupero materiali

1. I ricordi, monumenti, lapidi, decorazioni ed accessori che vengono sostituiti in qualsiasi sepoltura non potranno essere asportati dal Cimitero, ma rimarranno a disposizione del Comune per essere impiegati a favore del Cimitero.

Art. 52 – Decadenza dalla concessione

1. La decadenza dalla concessione viene dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi titolo;
 - b) quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura con pregiudizio della stabilità delle opere;
 - c) quando venga accertato che la concessione è oggetto di lucro o di speculazione;
 - d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione ovvero nel presente regolamento.
2. La pronuncia della decadenza dalla concessione è adottata previa diffida al concessionario o, in caso di irreperibilità, previa apposizione sulla costruzione di una palina-avviso e pubblicazione della diffida all'Albo comunale ed in quello del Cimitero, per la durata di centottanta giorni consecutivi.
3. Trascorsi senza esito i suddetti centottanta giorni, sarà dichiarata la decadenza, con deliberazione della Giunta Comunale, che avrà efficacia dalla data di esecutività del provvedimento stesso.
4. Pronunciata la decadenza, l'area e la costruzione passeranno, a tutti gli effetti, nella piena disponibilità del Comune.

Art. 53 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza secondo le modalità di cui all'articolo precedente, il Dirigente del settore competente per materia potrà riconcedere l'area e la costruzione che vi accede, ad un prezzo stabilito dall'Amministrazione Comunale sentito il parere dell'Ufficio Tecnico, con l'obbligo per il nuovo concessionario di mantenere nella tomba i resti delle salme ivi sepolte.
2. In casi eccezionali il Dirigente del settore competente per materia potrà disporre la traslazione delle salme, dei resti ovvero delle ceneri eventualmente sepolti, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
3. Le opere delle sepolture decadute restano nella piena disponibilità dell'Amministrazione che ha facoltà di procedere alla loro riassegnazione, restauro ovvero demolizione.

CAPO IX - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 54 - Avvisi di scadenza

1. La scadenza delle sepolture non è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate; però sui campi e nei gruppi di loculi, cellette e cripte in scadenza, almeno tre mesi prima, sono collocate apposite e ben visibili paline, recanti l'avviso di scadenza; all'ingresso del cimitero è poi pubblicato ogni anno, per la ricorrenza dei defunti, l'elenco dei campi e dei loculi, delle cellette e cripte in scadenza nell'anno successivo, le cui salme saranno esumate o estumulato.

Art. 55 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. Le esumazione ed estumulazioni ordinarie si eseguono al termine del periodo di concessione.
2. Sono disciplinate dal capo XVII del d.p.r. 10.9.1990, n. 285
3. Le salme che risultassero indecomposte all'atto dell'esumazione o estumulazione potranno:
 - a) essere lasciate nella propria fossa;
 - b) essere trasferite in apposito campo per il tempo necessario al completamento del processo di mineralizzazione;
 - c) essere cremate, dietro richiesta dei parenti aventi titolo, ai sensi della circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998.
4. I resti mortali per i quali il processo di decomposizione è giunto al termine potranno essere raccolti in apposite cassette ossario, a spese dei famigliari, ovvero avviati all'ossario comune del Cimitero
5. I resti mortali di cui al comma precedente, potranno altresì essere cremati secondo quanto previsto al punto 15 della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993 e dal punto 5 della circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998.
6. In qualunque momento è ammessa la cremazione dei resti ossei su semplice richiesta e a carico degli aventi titolo.

Art. 56 – Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

1. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie sono quelle richieste dagli aventi titolo ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, prima della scadenza del periodo di inumazione ovvero di scadenza della concessione.
2. Sono a carico del richiedente e si effettuano secondo le modalità di cui agli artt. 83, 84, 88 ed 89 del d.p.r. 10.9.1990, n. 285.
3. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria si applica il R.D. 23.12.1865, n. 2701.
4. Non sono ammesse estumulazioni quando la loro effettuazione richieda la rimozione di altre salme, salvo che su richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
5. A richiesta di chi ha facoltà di disporre della salma ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, l'esumazione ovvero estumulazione straordinaria può essere effettuata esclusivamente nei seguenti casi, previa autorizzazione del Sindaco:
 - a) per trasferimento di salma fuori comune;
 - b) per cremazione;
 - c) per trasferimento in tomba di famiglia;
 - d) per abbinamento sia da loculo a loculo, sia da sepoltura in terra a loculo, effettuato esclusivamente a favore di salme di coniugi, genitori, parenti ed affini di primo grado, fratelli e sorelle.
 - e) per trasferimento da qualunque tipo di sepoltura inidonea, per le barriere architettoniche esistenti, a loculo per tutti i casi in cui ricorrono condizioni personali, opportunamente certificate, per coniuge o parente di primo grado del defunto.
6. Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono eseguirsi esumazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, e negli altri casi di cui all'art. 84 del d.p.r. 10.9.1990, n. 285.
7. Le estumulazioni straordinarie da loculi ovvero cellette costituiscono rinuncia alla concessione e danno diritto al rimborso della tariffa pagata nei casi indicati all'art. 36 del presente regolamento.

Art. 57 – Estumulazione d'Ufficio

1. In ogni tempo il Sindaco sentita l'Autorità sanitaria competente, potrà ordinare che vengano estumulate d'ufficio e successivamente inumate salme accolte in loculi che spandessero materie organiche o moleste esalazioni, salvo che si possano reperire e diffidare i familiari a provvedere entro 24 ore dall'avviso.

Art. 58 - Cellette Ossario

1. I resti mortali delle salme esumate od estumulate possono essere raccolti e conservati in cellette ossario quarantennali.
2. Non possono essere concesse cellette se non nel trimestre che precede l'esumazione o l'estumulazione. Tuttavia il Dirigente del settore competente per materia può autorizzare, con provvedimento motivato, la concessione di cellette anche in un periodo antecedente quando vi sia un'ampia disponibilità delle stesse ovvero ricorrano circostanze di carattere eccezionale, che dovranno essere esposte dall'istante nella domanda di concessione.
3. Se la salma per la quale è stata richiesta la celletta risulta indecomposta, la celletta viene retrocessa al Comune con il rimborso dell'intera tariffa versata.
4. Le cellette quarantennali possono essere concesse per la tumulazione di infanti deceduti dopo la nascita ed entro due/tre mesi di vita, ovvero di nati morti. Sarà riservata per dette concessioni un'apposita sezione di costruzione.

Art. 59 - Smaltimento materiali

1. Lo smaltimento dei materiali provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni avviene secondo quanto prevede, al riguardo, il dl. 5.2.1997, n. 22, e successive norme di attuazione.

Art. 60 - Salme aventi oggetti da recuperare

1. Gli aventi diritto ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, i quali ritengono che le salme da esumare o da estumulare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso al Custode del Cimitero prima dell'esumazione o estumulazione e intervenire alla stessa, anche per interposta persona.
2. Gli oggetti di valore e i ricordi personali rinvenuti nel corso delle esumazioni ovvero estumulazioni, se richiesti dai familiari, saranno a questi consegnati, previa registrazione dal custode del Cimitero al quale l'interratore dovrà consegnarli; se non richiesti seguiranno i resti se questi vengono conservati in ossario individuale; saranno consegnati all'ufficio degli oggetti rinvenuti se i resti sono destinati all'ossario generale.

Art. 61 - Disponibilità dei materiali

1. Alla scadenza delle sepolture temporanee, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegati in opere di miglioramento generale e di miglioramento dei campi comuni.
2. I materiali che non possono essere reimpiegati nel Cimitero, possono essere alienati; l'importo relativo è impiegato come al comma precedente.
3. Può essere autorizzato a favore dei concessionari il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tomba di parenti o affini fino al terzo grado, purché nello stesso Cimitero e purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Sono conservati a cura del Comune nel Cimitero, o in altro luogo, le opere di pregio artistico o storico.
5. Ricordi strettamente personali possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

CAPO X - CREMAZIONE

Art. 62 - Cremazione

1. Il servizio di cremazione viene esercito dall'ente gestore del tempio crematorio di Torino, nell'osservanza delle disposizioni del capo XVI del d.p.r. 10.9.1990, n. 285, e delle norme del presente capo. E' a pagamento a seguito dell'entrata in vigore della Legge 26 del 28/02/2001. Rimane gratuita per le cremazioni di salme di indigenti.
2. E' allestito entro il Cimitero un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione, oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.
3. Sono presenti all'interno del Cimitero apposite cellette per la conservazione delle urne contenenti le ceneri.

Art. 63 - Autorizzazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di ciascun cadavere è subordinata alla presentazione da parte di chi la richiede dei documenti prescritti dall'art. 79 del d.p.r. 10.9.1990, n. 285.
2. Sono consentite cremazioni di salme già inumate o tumulate e quelle di resti, quando si dimostri l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 79 del d.p.r. 10.9.1990, n. 285.

Art. 64 - Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria o cassetina, deve contenere le ceneri di una sola salma e deve portare all'esterno il cognome e nome del defunto e le date di nascita e morte.

Art. 65 - Trasporto delle salme destinate alla cremazione

1. Salvo quanto già previsto per l'esecuzione dei trasporti funebri dall'art. 26 del d.p.r.10.9.1990, n. 285, la fornitura del feretro ed il relativo trasporto sia verso l'impianto di cremazione sito nel Comune di Torino, che dall'impianto verso la sepoltura, sono a carico dei privati richiedenti.

Art. 66 - Destinazione delle ceneri. Cellette cinerarie

1. L'acquisto delle urne cinerarie è a carico dei privati, tranne il caso in cui le ceneri siano destinate ad essere tumulate nel cinerario comune.
2. La conservazione delle ceneri nelle apposite urne cinerarie, nel caso non vengano destinate a Cimiteri di altri Comuni, è ammessa sia in cellette cinerarie, sia in sepolture private.
3. E' a carico dell'Amministrazione Civica la fornitura della celletta, di durata pari al turno di inumazione decennale per salme di indigenti.
4. Se viene richiesta la concessione di celletta cineraria di durata analoga a quella prevista per la tumulazione dei resti (quarantennale), viene applicata la tariffa ordinaria, trattandosi di prestazione speciale.
5. Le urne cinerarie provenienti da concessioni municipali scadute dovranno essere poste presso il cinerario comune del Cimitero.

CAPO XI - PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Art. 67 - Competenze

1. Il servizio di Polizia Mortuaria si svolge sotto la vigilanza dell'Ufficio Servizi di Polizia Mortuaria e dell'Autorità sanitaria competente, secondo le rispettive competenze, stabilite dal presente Regolamento e dal d.p.r. 10.9.1990, n. 285.
2. I lavori di carattere edilizio sono attribuiti alla competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale, come stabilito dal Regolamento Igienico Edilizio del Cimitero.

Art. 68 - Custode del Cimitero

1. Al Cimitero è addetto un custode, che ha il compito di:
 - curare l'ammissione delle salme al Cimitero, ai sensi dell'articolo 23 del presente regolamento;

- tenere aggiornati i registri di cui all'art. 52 del d.p.r. 10.9.1990, n. 285;
 - dirigere lo svolgimento delle operazioni di seppellimento, di esumazione ed estumulazione e di tutte le altre operazioni che si svolgono nel Cimitero, verificando che siano autorizzate e che si compiano secondo le norme vigenti, segnalando le irregolarità agli organi competenti;
 - curare la manutenzione e l'ordine interno del Cimitero;
 - tenere le chiavi dei cancelli e curare l'apertura del Cimitero ai sensi dell'art. 27 del presente regolamento;
 - sorvegliare affinché siano rispettate le norme di pulizia interna del Cimitero e riferire tempestivamente ogni esigenza e ogni inconveniente del servizio all'ufficio competente, ai sensi dell'articolo precedente;
 - coordinare i compiti del personale addetto ai servizi funebri e cimiteriali, curare che i medesimi siano svolti con l'osservanza delle norme igieniche.
2. Il servizio di apertura del Cimitero e dell'ufficio del custode, sarà svolto, in caso di assenza dello stesso, per turno di riposo o per ferie o per altra causa, da un apposito sostituto.

Art. 69 - Necrofori

1. I necrofori assolvono ai servizi interni del Cimitero e principalmente:
- scavi di fosse per inumazioni ed esumazioni;
 - trasporto delle salme dall'ingresso del Cimitero alle fosse o ad altra sepoltura;
 - deposizione delle salme nelle sepolture;
 - esumazioni ed estumulazioni;
 - il servizio di assistenza nella Camera mortuaria;
 - curare la formazione e manutenzione delle aiuole, tappeti erbosi, piante, siepi non appartenenti a sepolture private, nonché la manutenzione delle opere e servizi non affidati alle apposite imprese;
 - curare la pulizia, il diserbamento, la tenuta in stato decoroso dei campi di inumazione, dei viali, delle aree libere;
 - curare la risistemazione delle lapidi e monumentini posti sulle sepolture in capo comune, se sprofondata al di sotto del livello del campo, ricostituendo il tumulo;
 - curare la tenuta in buono stato di efficienza delle attrezzature in dotazione, che devono essere riposte, quando non vengono adoperate, nei magazzini o depositi, da chiudersi a chiave. Tutte le chiavi dei locali siti entro il Cimitero devono essere depositate in apposita bacheca ubicata nell'ufficio del Responsabile del servizio di custodia;
 - curare la pulizia e la tenuta in stato decoroso dei locali adibiti a servizi del Cimitero (camera mortuaria, deposito di osservazione, sala per autopsie - in particolare dopo l'effettuazione dei riscontri autoptici -, vani destinati ad ufficio e servizi igienici), nonché la pulizia dei locali destinati al personale addetto al Cimitero (spogliatoi, vani doccia, servizi igienici);
 - curare la pulizia e lo stato decoroso dei vani e locali siti entro il Cimitero e destinati a magazzini, deposito materiali, nonché servizi igienici destinati all'uso dei visitatori;
 - curare, in generale, l'ordine, la pulizia, la manutenzione del Cimitero, dei suoi manufatti (escluse le sepolture di famiglia) e svolgono tutti i servizi inerenti al funzionamento e al buon decoro del Cimitero stesso.
2. Nell'assolvimento delle loro funzioni i necrofori devono attenersi scrupolosamente alle norme del presente regolamento, del regolamento nazionale di polizia mortuaria e del regolamento igienico - edilizio del Cimitero.
3. In particolare, per quanto riguarda lo scavo di fosse in campo comune, le esumazioni ed estumulazioni, dovranno osservarsi le norme stabilite nel capo XIV e XVII del d.p.r. 10.9.1990, n. 285.

4. Al necroforo spetta il compito di chiudere i loculi, le cripte, le cellette ossario e cinerarie, mediante muratura e collocazione delle lapidi, immediatamente dopo la sepoltura.
5. I lavori vengono eseguiti previa corresponsione al Comune delle tariffe stabilite nel tariffario in vigore.
6. E' vietato, per le opere di muratura di cui al presente articolo, ricorrere all'opera di imprese o muratori privati.
7. Ai necrofori compete altresì il compito di aprire e chiudere le tombe di famiglia a camera sotterranea, di murare i loculi nelle dette tombe o nelle edicole funerarie, immediatamente dopo la sepoltura di salme, nonché il compito di aprire e chiudere le tombe per controlli richiesti dai concessionari.
8. Saranno osservate le specifiche disposizioni in materia di igiene e sanità del lavoro.

Art. 70 - Doveri generali del personale del cimitero

1. Il personale addetto al Cimitero e ai servizi funebri, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni indicati negli articoli precedenti, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui svolge.
2. In particolare deve vestire in servizio la divisa e tenerla in condizioni decorose.
3. Allo stesso è fatto rigoroso divieto:
 - di assumere incarichi di qualsiasi sorta di natura privata all'interno del Cimitero, anche a titolo gratuito ed al di fuori dell'orario di lavoro;
 - di accettare mance o qualsivoglia altro emolumento;
 - di asportare oggetti o materiali di specie;
 - di segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai Cimiteri, anche e indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale.
 - di esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce illecito disciplinare.

CAPO XII - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art. 71 - Funzioni

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta e per conto delle famiglie in lutto, svolgono incombenze proprie dei privati, quindi non riservate al Comune, ed in particolare attendono presso gli uffici comunali e presso le parrocchie al disbrigo delle pratiche relative al servizio mortuario, forniscono i feretri e gli accessori relativi, prestano le eventuali cure alla salma.

Art. 72 - Divieti generali

1. E' fatto divieto alle imprese di servizi funebri:
 - di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno o mediante dipendenti da enti od organizzazioni che per la loro attività specifica siano in grado di fornire interessate segnalazioni;
 - di offrire, sia negli ospedali, sia negli uffici municipali, sia a domicilio i propri servizi senza specifica richiesta dei familiari dei defunti;
 - di sospendere un servizio assunto e già predisposto;

- di esporre feretri a vista del pubblico, nelle vetrine fronteggianti vie, piazze, o corsi dove sono gli uffici ed i depositi delle predette ditte.

CAPO XIII – IMPRESE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE

Art 73 – Registro di categoria delle imprese esecutrici di lavori di costruzione, di manutenzione, di pulizia ed arredo di sepolture private. Posa di materiale sulle sepolture

1. Le imprese che intendono eseguire, per conto dei privati, lavori sulle sepolture devono ottenere l'iscrizione nel registro di categoria istituito presso il settore servizi cimiteriali.
2. Sono previsti due distinti registri:
 - a) **SETTORE EDILE:** per le imprese di costruzione e gli artigiani che effettuano lavori di costruzione, restauri, ripristini, manutenzioni edili.
 - b) **SETTORE SERVIZI:** per le imprese e per gli artigiani che provvedono agli interventi florovivaistici e di pulizia delle tombe.
3. Per l'iscrizione a ciascun registro le imprese dovranno rivolgere al Dirigente del settore competente per materia apposita istanza, corredata da:
 - a) attestazione di iscrizione alla Camera di Commercio, industria, agricoltura ed artigianato, (ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione);
 - b) attestazione di iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori (ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione), per le imprese di costruzione e restauri ovvero attestazione di idonea qualificazione ai sensi della normativa che sarà in vigore;
 - c) autocertificazione riportante i dati identificativi societari della ditta e la posizione dei titolari nei confronti del casellario Giudiziario;
 - d) l'elenco dei dipendenti.
4. Nel caso di opere rilevanti sul piano strutturale, architettonico ed artistico, le imprese edili devono essere iscritte alla categoria G1, G2 o S7 del A.N.C., ovvero possedere idonea qualificazione ai sensi della normativa in vigore, in funzione della tipologia dei lavori. Devono avere alle proprie dipendenze un capomastro abilitato od un direttore tecnico professionalmente qualificato.
5. Gli artigiani che eseguono i lavori per conto delle imprese affidatarie autorizzate, devono essere anch'essi iscritti nel registro del settore edile, ovvero possedere idonea qualificazione ai sensi della normativa in vigore.
6. L'iscrizione nei registri è subordinata alla costituzione di specifica polizza assicurativa R.C.T, i cui massimali sono fissati annualmente dal Dirigente del settore competente per materia. E' consentita l'iscrizione ad ambedue i registri costituendo un'unica polizza assicurativa.
7. L'iscrizione ha validità per l'anno solare in cui viene accolta la domanda ed è annualmente rinnovabile mediante presentazione, entro il mese di gennaio, della documentazione scaduta.
8. L'Amministrazione si riserva la facoltà di ricusare l'iscrizione o disporre la cancellazione dal registro notificandone i motivi all'impresa soggetta a tale provvedimento, nel caso siano venuti meno i presupposti o le condizioni per l'esercizio dell'attività.
9. L'inosservanza delle prescrizioni tecniche o regolamentari renderà l'impresa passibile di una penalità da €. 258,23 a €. 1549,37, comminata dal Dirigente del Settore competente per materia con provvedimento motivato.
10. In caso di grave o ripetuta inosservanza l'Amministrazione ha facoltà di disporre l'immediata cancellazione dell'impresa dal registro di categoria, fatta salva ogni altra azione in materia, con divieto di reinscrizione per almeno un anno.
11. Le imprese che operano all'interno del Cimitero sono responsabili per gli eventuali danni arrecati a persone ovvero a beni patrimoniali del Comune o di terzi, durante l'effettuazione dei lavori.

12. A tutte le imprese di cui sopra che hanno ottenuto l'iscrizione negli appositi registri di categoria verrà rilasciato un apposito permesso scritto riportante i dati dell'impresa ed il numero di iscrizione, che dovrà essere mostrato per poter accedere al Cimitero.

Art. 74 – Depositi cauzionali

1. L'esecuzione di lavori all'interno del Cimitero (costruzione, ristrutturazione, restauro, ed altri interventi simili) è subordinata al versamento, da parte del concessionario della sepoltura, di un deposito cauzionale fissato nel tariffario.
2. Prima dell'inizio dei lavori il Custode del Cimitero verificherà l'avvenuto versamento del deposito cauzionale.
3. La restituzione della cauzione sarà disposta dal Dirigente del settore competente per materia, previa attestazione del responsabile della custodia del Cimitero, da rilasciarsi al termine dei lavori, dalla quale risulti che non sono stati provocati danni nel corso dell'esecuzione dei lavori.

CAPO XIV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 75 - Tariffe

1. Con apposita deliberazione sarà approvato un tariffario concernente le tariffe per i servizi mortuari e del Cimitero.

Art. 76 - Sanzioni

1. Le violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento, quando non costituiscono reato, sono punite ai sensi degli artt. 344 e 358 T.U. leggi sanitarie e successive modifiche, dell'art. 107 d.p.r. 10.9.1990, n. 285.

Art. 77 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Il presente Regolamento disciplina l'intera materia: pertanto sono abrogate le disposizioni contenute nel precedente Regolamento ed ogni altra disposizione incompatibile.